



COMUNE DI RUTINO
Provincia di Salerno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14
DEL 19 LUGLIO 2016

OGGETTO:

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **diciannove** del mese di **LUGLIO**, alle ore 18,45, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione **ordinaria** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
IMMERSO GERARDO (Sindaco)	X	
FERRARO MICHELE	X	
VORIA GIUSEPPE	X	
TARDIO GIUSEPPE	X	
GALLO GRAZIANO	X	
VOLPE ANGELO	X	
PIZZA ALESSIA	X	
TARDIO PASQUALINO	X	
ROTOLO GIUSEPPE	X	
MAUTONE ROSALIA		X
CRISCI CARMINE	X	
Assegnati n. 11	In Carica n. 11	Presenti n. 10
		Assenti n. 1

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Voria

Partecipa il Segretario Comunale, D.ssa Maria Luisa MANDARA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Voria, introduce l'argomento iscritto al n.6 dell'o.d.g., avente ad oggetto: " **TRIBUTI – Aliquote ed agevolazioni IUC 2016 – Componenti IMU e TASI e TARI- Conferma** " e procede egli stesso alla lettura ed all'illustrazione della proposta di deliberazione.

Il Consigliere Comunale ROTOLO GIUSEPPE dichiara che la minoranza esprime voto contrario, in quanto ritiene che l'aliquota TASI potesse essere evitata, assorbendo i costi indivisibili cui si riferisce in parte sul bilancio comunale ed in parte attraverso azioni di risparmio, come ad esempio la luce pubblica.

Atteso che nessun altro Consigliere Comunale ha chiesto di intervenire sull'argomento, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti:10
Votanti: 10
Favorevoli:8
Contrari: 2 (ROTOLO GIUSEPPE E CRISCI CARMINE)
Astenuti: 0
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: "**TRIBUTI – Aliquote ed agevolazioni IUC 2016 – Componenti IMU e TASI e TARI- Conferma**";

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente;

ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

A SEGUITO DI VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO CHE HA SORTITO IL SEGUENTE ESITO:

Presenti: 10
Votanti: 10
Favorevoli: 8
Contrari: 2 (ROTOLO GIUSEPPE E CRISCI CARMINE)
Astenuti: 0

D E L I B E R A:

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: " **TRIBUTI – Aliquote ed agevolazioni IUC 2016 – Componenti IMU e TASI e TARI- Conferma**", nelle risultanze formulate dal proponente, che qui si intende integralmente trascritta;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il seguente esito:

Presenti: 10
Votanti: 10
Favorevoli: 8
Contrari: 2 (ROTOLO GIUSEPPE E CRISCI CARMINE)
Astenuti: 0

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**CONSIGLIO COMUNALE
DEL 19-7-2016**

ARGOMENTO N. 6

TRIBUTI – Aliquote ed agevolazioni IUC 2016 – Componenti IMU e TASI e TARI- Conferma.

IL SINDACO

VISTI:

- L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 che aveva previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali.

RILEVATO:

- Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);
- Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. - La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;

ATTESO:

- Che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi;
- Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e smi;
- Che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/ 1992;
- Che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art 13;
- Che i soggetti passivi sono identificati dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011;
- Che la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art 13;
- Che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, nr. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni di imposta. In particolare:
 - al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

– al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

- ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di adottare;

- al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale e le aree edificabili, esclusi i terreni agricoli;

- Che nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

- Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

- Che il Comune può elevare l'aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU;

- Che il comma 26 dell'art.1 della legge 208 del 2015(legge di stabilità 2016) ha previsto testualmente che: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*", pertanto il Comune non può aumentare le aliquote IMU e Tasi per l'anno 2016;

- Che, ai fini IMU, l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2016;

- Che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997:

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014;

2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

-che l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

RITENUTO, al fine di garantire gli stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, confermare per l'anno in corso le aliquote IMU e TASI già applicate nell'anno 2015 e stabilite giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 26.08.2015;

RITENUTO, altresì di confermare per l'anno in corso le tariffe TARI 2015, approvate con delibera di C.C. n.3 del 09.06.2015, essendo decorso il termine del 30 aprile 2016 per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;

STABILITO che esclusivamente per l'anno 2016 il pagamento della TARI avverrà in numero tre rate, con scadenza: 16 agosto 2016, 16 ottobre 2016 e 16 dicembre 2016, con la possibilità di pagare la TARI 2016 in un'unica soluzione entro il 16 agosto;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 30 settembre 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1) DI CONFERMARE per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già in vigore per l'anno 2015, che di seguito si riportano:

Imposta municipale propria (IMU) 4,00 per mille

Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
così come definite dall'art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili 7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

2) CONFERMARE per l'anno 2016 l'aliquota 1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili), già stabilita per l'anno 2015;

3) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, Legge 147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16;

4) DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizi indivisibili	Costi
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 1.800,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 60.699,18
Servizi socio assistenziali e di prevenzione	€ 12.137,40
TOTALE	€ 74.636,58

6) DI STABILIRE che la riscossione delle imposte IMU e TASI, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
		16 dicembre

Saldo

TASI	Acconto	16 giugno
		16 dicembre

Saldo

7) DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata di acconto;

8) DI CONFERMARE per l'anno 2016 le tariffe TARI 2015, approvate con precedente delibera di C.C. n.3 del 09.06.2015, essendo decorso il termine del 30 aprile 2016 per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;

9) DI STABILIRE che esclusivamente per l'anno 2016 il pagamento della TARI avverrà in numero tre rate, con scadenza: 16 agosto 2016, 16 ottobre 2016 e 16 dicembre 2016, con la possibilità di pagare la TARI in un'unica soluzione entro il 16 agosto;

10) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;

11) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina IMU, TASI e TARI si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare in premessa citata;

12) DI DISPORRE la trasmissione, a norma dell'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

13) di dichiarare, con separata votazione, immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SINDACO

Geom. Gerardo IMMERSO

VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Rosa Maria Cernelli

VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Anna Rizzo

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe VORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Luisa MANDARA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rosa MARIA CERVELLI

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Anna RIZZO

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.rutino.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 21/07/2016 come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Luisa MANDARA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Luisa MANDARA